SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1649)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1986

Istituzione a Messina di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 125 della Costituzione statuisce che gli organi di giustizia amministrativa regionali possono avere sezioni staccate in sedi diverse dal capoluogo della regione, evidenziando così la necessità che i cittadini siano posti nella condizione di accedere il più facilmente possibile agli organi della giustizia amministrativa.

A tal fine la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ha previsto la creazione di nove sezioni staccate di altrettanti tribunali amministrativi regionali, ispirandosi soprattutto a criteri di opportunità geografica e demografica.

Le stesse ragioni di ordine sostanziale che ispirarono quella particolare dislocazione dei tribunali amministrativi regionali inducono oggi a proseguire ulteriormente nell'opera di decentramento già intrapresa.

Peraltro, le gravi carenze organizzative dei tribunali amministrativi, congiunte alla crescente domanda di giustizia proveniente dal Paese, hanno prodotto un preoccupante fenomeno di ingolfamento dei ricorsi, pendenti e non decisi, presso i vari tribunali ed anche presso le attuali sezioni staccate, con conseguente crisi dei meccanismi giurisdizionali amministrativi.

Tali problemi assumono un particolare rilievo presso la sezione staccata di Catania del tribunale amministrativo regionale siciliano.

Questa, infatti, si trova sommersa da un numero sempre crescente di ricorsi, provenienti dalle cinque province sulle quali si estende la sua giurisdizione, ricorsi che non si riesce ad evadere con la dovuta tempestività.

Basti pensare che al 31 dicembre 1984 presso quella sede di tribunale amministrativo regionale erano pendenti ben 14.462 ricorsi, cifra che alla fine del mese di settembre del 1985 è aumentata fino a giungere a quota 15.743.

Come si può agevolmente notare da queste brevi considerazioni statistiche, la situazione non è più sostenibile e potrebbe condurre in breve tempo alla totale paralisi dell'intero organo giurisdizionale.

L'intervento più semplice ed al tempo stesso più efficace per porre rimedio a codesta grave situazione di crisi è rappresentato dall'istituzione di una ulteriore sezione

staccata, che dovrebbe avere come propria sede la città di Messina. Ciò per almeno due ordini di considerazioni: perchè dalla sola provincia di Messina (nel cui territorio — sede di corte d'appello e di università, quest'ultima con una fiorente scuola di studi amministrativi e giuridici — si trovano un gran numero di enti, consorzi ed amministrazioni autonome) proviene più del 35 per cento di tutto il contenzioso pendente presso il tribunale amministrativo regionale di Catania; ed inoltre perchè l'enorme estensione longitudinale del territorio provinciale di Messina (più di 150 chilometri dal confine verso Palermo a quello verso Catania, con numerosi comuni in zone assai impervie) ed il gran numero di amministrazioni comunali (ben 103) rendono astremamente disagevole il raggiungimento della sede del tribunale amministrativo regionale catanese e, a maggior ragione, qualunque altra sezione staccata che venisse istituita in altra provincia della Sicilia orientale.

La realizzazione di questa nuova sezione, la cui circoscrizione di competenza ricomprenderebbe l'intero territorio della provincia di Messina, consentirebbe, pertanto, sia la decongestione della sezione di Catania (con conseguente vantaggio per i cittadini delle altre province ricomprese nella competenza di quel tribunale amministrativo regionale) sia un migliore accesso da parte degli stessi cittadini agli organi periferici della giustizia amministrativa, così come previsto dalla stessa Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella regione Sicilia è istituita una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale, con sede in Messina e con circoscrizione comprendente il territorio di tale provincia.

Art. 2.

L'organico dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali di cui alla tabella *A*, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentato di tre unità per i consiglieri e di due unità rispettivamente per i primi referendari e per i referendari.

L'organico del personale di segreteria e del personale ausiliario sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà indicata la data di inizio del funzionamento della sezione istituita con la presente legge; tale data non potrà essere successiva a sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Nel termine di sessanta giorni dall'entrata in funzione della sezione, saranno trasferiti ad essa i ricorsi attribuiti dalla presente legge alla sua competenza ed attual-

mente pendenti di fronte al tribunale amministrativo regionale della Sicilia ed alla sezione staccata di Catania.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.